

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XLVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

	PAG.	PAG.	
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
COLITTO e SALIZZONI: Modificazione della legge 8 luglio 1950, n. 640, riguardante la disciplina delle bombole per metano. (946)	557	SELVAGGI e FODERARO: Norme sulla vendita di carburanti lubrificanti e prodotti affini e sugli impianti di distribuzione automatica. (2357)	566
PRESIDENTE	557, 558, 560	PRESIDENTE	566, 567
COLLEONI, <i>Relatore</i>	558, 550	COLLEONI, <i>Relatore</i>	566
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	558, 560	LECCISI	566
VALSECCHI	558	SELVAGGI	566
COLITTO	559, 560	BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	566, 567
QUARELLO	560		
VILLABRUNA	560		
BONINO	560		
Proposta di legge (<i>Discussione</i>):		La seduta comincia alle 15,50.	
VALSECCHI: Interpretazione e modifiche della legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano. (1610).	560	PEDINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
PRESIDENTE	560, 562, 563, 564, 565	(È approvato).	
COLLEONI, <i>Relatore</i>	560, 562, 563, 564, 565	Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colitto e Salizzoni: Modificazione della legge 8 luglio 1950, n. 640, riguardante la disciplina delle bombole per metano. (946).	
FALETTI	562	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colitto e Salizzoni: « Modificazione della legge 8 luglio 1950, n. 640, riguardante la disciplina delle bombole per metano ».	
LECCISI	562, 563, 564, 565	Il relatore, onorevole Colleoni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.	
CIBOTTO	563		
VALSECCHI	563, 564, 565		
QUARELLO	563, 564		
COLITTO	564		
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il Commercio</i>	564, 565		

COLLEONI, *Relatore*, Onorevoli colleghi, in ordine alla proposta di legge Colitto e Salizzoni faccio innanzi tutto rilevare che si tratta di una proposta di modifica vera e propria a differenza della proposta di legge dell'onorevole Valsecchi che è essenzialmente interpretativa. Ecco perché, secondo il mio punto di vista, prima di passare all'esame della proposta Colitto, che è innovativa del sistema di riscossione previsto dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, la nostra Commissione dovrebbe procedere all'esame della proposta Valsecchi che si presenta, innanzi tutto, come strumento di interpretazione della citata legge. Solo l'approvazione di questa interpretazione darà modo di procedere ad una statistica esatta degli utenti attualmente morosi, molti dei quali hanno persino fatto ricorso alla magistratura, ponendo la nostra Commissione in condizione di valutare meglio e con cognizione di causa la portata della proposta di legge Colitto e Salizzoni. I dati relativi al consumo del metano per uso domestico hanno subito delle notevoli variazioni. In modo particolare si è notata una certa contrazione nella sua utilizzazione a causa della distribuzione a bassa compressione. Appare chiara, pertanto, la necessità di avere a disposizione i dati esatti sulla reale situazione.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Prima ancora di entrare nel merito della proposta di legge Colitto e Salizzoni e della proposta Valsecchi, il Governo si trova nella necessità di chiedere un breve rinvio. In sede riservata ebbi modo di esporre al compianto amico e collega onorevole Cappa i motivi di questo rinvio che si compendiano, sostanzialmente, in quanto segue. La legge 8 luglio 1950, n. 640, che concerne la disciplina delle bombole per metano è incompleta. Nel corso del primo quinquennio della sua applicazione ha rivelato parecchie deficienze in ordine, soprattutto, al complicato ed oneroso andamento del servizio contabile tecnico amministrativo e patrimoniale, in ordine anche alla tendenza all'evasione contributiva da parte di talune categorie di rivenditori, distributori, ecc.; in relazione, infine, al commercio di metano in bombole.

Il Ministero dell'industria e commercio ha perciò da tempo messo allo studio i suggerimenti da più parti pervenuti, al fine di giungere ad una organica revisione delle norme che regolano la materia, per conseguire il necessario snellimento di tutta la complessa organizzazione relativa all'accertamento e alla riscossione dei contributi.

Condizione preliminare è la soluzione della crisi economica che dal 1951-52 travaglia l'industria metanifera delle provincie di Rovigo e di Ferrara che, da sole, producono i due terzi del metano in bombole, onde l'incidenza massima della morosità si registra, appunto, nel Polesine. Così stando le cose, gli organi competenti non hanno ritenuto di adottare provvedimenti drastici prima di giungere al miglioramento della congiuntura, miglioramento che è ormai da considerarsi avviato.

Debbo rilevare, inoltre, che vi sono in corso taluni ricorsi impugnati presso la Corte Costituzionale in ordine all'applicazione della citata legge 8 luglio 1950, n. 640, per cui sarebbe bene attendere che la Corte si pronunciasse in modo che il Governo possa orientarsi in armonia alla decisione che sarà adottata.

Pertanto, pregherei la Commissione di volere rinviare, sia pure a breve scadenza, l'esame di questi provvedimenti.

PRESIDENTE. Mi permetto di segnalare all'onorevole Sottosegretario per l'industria che effettivamente, come risulta dalla relazione dell'onorevole Valsecchi, siamo in una situazione giuridica piuttosto incresciosa nel senso che, dal 1952 ad oggi, sono state insoddisfatte ben 42.258 tassazioni. Questo dico, naturalmente, senza pregiudizio alcuno sullo svolgimento della discussione, ma soltanto perché vi è un problema giuridico che esige una adeguata sistemazione.

VALSECCHI. Debbo esprimere innanzi tutto, se me lo consentite, la mia meraviglia per il fatto che il Governo chieda un ulteriore rinvio dopo quello già abbastanza lungo chiesto in precedenza. Si ricordi che la discussione di questa proposta di legge venne iniziata il 29 luglio del 1955. In quell'epoca venne chiesto « un breve rinvio ». Oggi come oggi gli uffici tecnici competenti hanno avuto a loro disposizione ben sedici mesi di tempo, onde non vedo come, obiettivamente, si possa rendere necessario un ulteriore rinvio per studiare la materia. La volta precedente non mi opposi alla richiesta del « breve rinvio » perché anche io ritenni doveroso attendere la decisione della magistratura alla quale si era rivolto un gruppo di proprietari di bombole (che non ha per altro nulla a che vedere con i metanieri) i quali, in seguito ad una interpretazione capziosa del testo della legge, si rifiutavano di pagare quanto da loro dovuto. Da dove trae origine la controversia? Lo Stato ad un certo momento si preoccupò della incolumità dei terzi in conseguenza dei pericoli di scoppio a cui andava incontro l'allora vigente sistema per il riempimento delle bom-

bole. Si era deciso, perciò, di affidare all'ente metano (ora soppresso) l'incarico di controllare le bombole, sia per quanto riguarda le valvole di sicurezza, sia per quanto concerne tutte quelle operazioni che valgono ad assicurare la perfetta tenuta dei recipienti, provvedendo altresì alla loro sostituzione quando i recipienti vecchi non rispondevano più allo scopo. Venne creato un fondo nazionale bombole facendo gravare le quote relative al funzionamento, come era giusto, sugli utenti delle bombole e non sui produttori di metano. L'equivoco venne generato, però, da una virgola erroneamente riportata nella *Gazzetta Ufficiale* che pubblicò il testo della legge n. 640 del 1950. Il testo della *Gazzetta Ufficiale* dice: « Gli utenti, nonché proprietari, di bombole per metano »; il testo ministeriale dice invece: « Gli utenti, nonché proprietari di bombole per metano ».

La Corte ha detto chiaramente, però, che esiste una stretta interdipendenza tra obbligo del corrispettivo, posto a carico dell'utente dall'articolo 10 della legge, e la iscrizione nel registro degli utenti, per cui lo stabilire quali persone sono e devono essere iscritte nel registro significa individuare i debitori del corrispettivo. E poiché in occasione del censimento la legge aveva fatto obbligo a chiunque detenesse, per qualsiasi titolo, bombole di metano di presentarle per la punzonatura accompagnate da una scheda di censimento, compilata dal detentore, da cui risultasse il nome dello stesso, da questi e da altri elementi la Corte ha tratto motivo per argomentare che la detenzione era quella che traeva origine dai detti documenti e che, perciò, gli utenti iscritti al registro tenuti a pagare erano tutti i detentori di bombole, sia che le usassero per consumare il gas, sia che se ne servissero per altri fini.

Mi preme sottolineare che l'interpretazione data dalla Corte è identica a quella data dalla Camera a suo tempo e che, solo per un errore nella collocazione di una virgola nel testo pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale*, è sorta la controversia.

Quali le conseguenze? Presto detto: i contribuenti onesti anziché pagare quattro o cinque lire hanno dovuto pagare otto o dieci lire per compensare il mancato pagamento dei morosi.

Mi domando, perciò, se è giusto perpetuare una situazione del genere che finisce con il premiare i poco onesti e con il punire gli onesti.

Si tratta, in sostanza, di dare una semplice interpretazione autentica, confortati anche da

una sentenza chiara ed inequivocabile della Corte di cassazione.

La questione posta dagli onorevoli Colitto e Salizzoni è del tutto diversa, in quanto affronta una serie di innovazioni in un determinato settore. La nostra Commissione può benissimo adottare la soluzione proposta dall'onorevole Colitto, o anche un'altra soluzione. C'è, però, da tenere presente che qualunque altra soluzione porta alla sanatoria dei debiti passati con il risultato di far sopportare, oltre il danno, anche le beffe a coloro che, uniformandosi senza cavilli alla legge, hanno pagato senza protestare.

Ad ogni modo, conviene affrontare la discussione del provvedimento senza ulteriori ritardi.

COLITTO. La richiesta del Sottosegretario mi sembra equa e perciò adesso non mi oppongo. Mi pare che si sia tutti d'accordo nel riconoscere che la legge 8 luglio 1950, n. 460, debba essere modificata. L'onorevole Sottosegretario ha dichiarato che l'applicazione della stessa ha dato luogo a deficienze ed inconvenienti, per cui si rende necessaria una organica revisione della stessa. Ha aggiunto che al Ministero dell'industria e commercio si stanno eseguendo studi per arrivare ad una formulazione più idonea. È opportuno, vorrei dire è necessario, attendere, specie se, come ha dichiarato il Sottosegretario, tale attesa sarà brevissima.

La richiesta del relatore non mi pare che possa essere accolta. Egli propone un rinvio dell'esame della mia proposta di legge ad epoca posteriore all'entrata in vigore della legge Valsecchi. Si dovrebbe, a suo dire, approvare la legge Valsecchi per vedere poi come vadano le cose e, successivamente, riprendere l'esame della proposta di legge Colitto e Salizzoni. A tale richiesta non posso aderire, perché l'esame della mia proposta sarebbe in tal modo rinviato *sine die*. I rilievi dell'onorevole Valsecchi non giovano a modificare la situazione, se è esatto che ormai la Corte di cassazione ha precisato in qual modo la legge del 1950 vada interpretata. Se la interpretazione vi è stata, e così autorevole, non ne occorre altra. E poiché contro la decisione della Cassazione è stato prodotto ricorso alla Corte Costituzionale, non mi pare opportuno che il Parlamento prevenga, con una legge, quello che potrà essere il pronunciato della Corte Costituzionale.

Pertanto, secondo me, le due proposte di legge dovrebbero essere esaminate insieme e può essere accolta la richiesta del Governo per un breve rinvio.

QUARELLO. Desidero precisare una cosa.

Si tratta dell'opportunità di definire una questione di principio e cioè se il diritto deve essere pagato sull'uso delle bombole o sull'uso del metano. Credo che la Commissione si debba pronunciare su uno di questi due orientamenti prima di entrare nell'esame di merito delle proposte di legge.

VILLABRUNA. Desidererei un chiarimento: un eventuale ricorso alla Corte Costituzionale ha effetto sospensivo in merito alla applicazione della legge?

COLITTO. Secondo me il ricorso in sé e per sé non dovrebbe avere effetto sospensivo.

VILLABRUNA. In questo caso, secondo me, si dovrebbe procedere alla discussione del provvedimento dando, però, la precedenza alla proposta di legge Valsecchi in relazione al suo carattere interpretativo.

BONINO. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Villabruna.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'Industria e il commercio*. Inizialmente ho chiesto il rinvio della discussione della proposta Colitto e Salizzoni, unitamente alla proposta Valsecchi, perché pensavo che i due provvedimenti dovessero essere discussi contemporaneamente. Ma poiché, come ha chiarito il relatore e lo stesso proponente, onorevole Valsecchi, per quanto riguarda quest'ultima proposta si tratta di fornire una semplice interpretazione, limitatamente a questa interpretazione non mi oppongo a che si discuta la proposta di legge.

COLLEONI, *Relatore*. Effettivamente, la proposta di legge Valsecchi non innova in alcun modo la materia, contrariamente a quanto avviene per la proposta Colitto e Salizzoni, ma si limita a dare una autentica interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario ha precisato che, trattandosi di interpretazione, non si oppone alla discussione della proposta di legge Valsecchi.

COLITTO. Chi stabilisce se trattasi di interpretazione o meno? Ad ogni modo, mi dispiace ripetere in parte quello che ho già detto, ma io ritengo di dovere insistere per il rinvio anche della proposta di legge Valsecchi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di discutere subito la proposta di legge dell'onorevole Valsecchi e di rinviare l'esame della proposta di legge Colitto e Salizzoni a dopo l'approvazione della prima.

(È approvata).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi: Interpretazione e Modifiche della legge 8 luglio 1950, n. 640 sulla disciplina delle bombole per metano. (1610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Valsecchi: « Interpretazione e modifiche della legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano ».

Il relatore, onorevole Colleoni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLLEONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge n. 640 ha disciplinato la circolazione e l'uso delle bombole particolarmente destinate all'autotrazione (vetture e autocarri con motori a benzina che impiegano come succedaneo il metano) assegnando ad uno speciale comitato, (prima sotto il controllo dell'Ente nazionale metano, poi sotto quello dell'E.N.I. in virtù della legge del 10 febbraio 1953, n. 136, articolo 6) chiamato « gestione del fondo speciale di bombole », il compito di assicurare alcune essenziali prestazioni previste all'articolo 13 della legge n. 640 e precisamente. *a)* collaudo e revisione delle bombole. *b)* manutenzione delle valvole delle stesse. *c)* sostituzione delle bombole che in occasione dei collaudi e delle revisioni sono dichiarate non più idonee all'uso, *d)* assicurazione per responsabilità civile verso terzi, *e)* funzionamento del Comitato; *f)* punzonatura delle bombole.

Per far fronte alle spese delle suddette prestazioni, la legge prevede, a carico degli utenti di bombole, il pagamento di un corrispettivo giornaliero, fissato trimestre per trimestre dal Comitato di gestione, in base all'articolo 10 della legge n. 640.

A causa della non chiara espressione usata nella legge n. 640 in ordine alla individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del corrispettivo di utenza delle bombole, sono sorti gravi inconvenienti ed incertezze che hanno messo in difficoltà il Comitato di gestione.

Infatti, mentre nell'articolo 8 la parola utente sembra riferita a coloro che consumano il gas, nell'articolo 10, dopo l'*errata corrige* pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 26 novembre 1953, non vi ha dubbio che la parola utente è riferita a coloro che entrano in possesso delle bombole e le detengono a qualsiasi titolo. L'interpretazione letterale e logica della legge, nonché l'intenzione del legislatore, quali si ricavano dai lavori preparatori, portano a ritenere che l'obbligo del

contributo previsto dall'articolo 10 viene attribuito non solo agli utenti di metano, ma anche a tutti coloro che posseggano, sia pure temporaneamente ed a qualsiasi titolo, le bombole, dall'uso delle quali traggono un profitto economico.

Rientrano fra costoro, come posizione intermedia fra produttori e consumatori, i distributori che tengono bombole a titolo di proprietà o per altro titolo e per cui sono iscritti nel registro secondo l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge n. 640.

Il proponente dimostra attraverso l'iter formativo della legge, come si sia incorso in un errore materiale di coordinamento, in quanto nel testo di legge di iniziativa governativa non figurava l'articolo 7 che fu introdotto dal Senato con il n. 6-bis; di guisa che, nell'ultimo comma dell'articolo 11, continuarono ad essere richiamati gli articoli 8 e 9, sebbene questi, dopo l'inserzione dell'articolo 7, fossero divenuti rispettivamente il 9 e il 10. Ciò è facilmente riconoscibile prendendo il testo del disegno di legge prima dell'inserzione dell'articolo 7.

Le qualifiche da prendersi in considerazione, agli effetti della iscrizione nel registro, sono quelle di proprietari e di utenti che sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 e non dagli articoli 8 e 9 come, per errore di coordinamento, risulta dall'ultimo comma dell'articolo 11. Infatti l'articolo 8 riguarda l'intercambiabilità delle bombole.

L'articolo 9 del regolamento per la formazione del registro parla chiaramente di proprietari e utenti delle bombole e l'obbligo della denuncia è generalissimo per chiunque abbia nella sua disponibilità le bombole stesse.

Non si concepirebbe un censimento così voluto dalla legge e che ne escludesse una aliquota.

Il registro in parola non può essere quello degli utenti consumatori di metano, fra l'altro, anche perché la loro individuazione sarebbe difficile per non dire impossibile.

La relazione ministeriale della legge presentata al Senato era chiara, essa diceva « al contributo sono tenuti tutti i possessori di bombole, proprietari e non » (vedi pagina 4). Il relatore, senatore De Luca, chiariva bene il significato di utente (vedi punto secondo, pagina 4) e il proponente, riportando nella sua relazione la discussione svoltasi al Senato, dimostra quale sia l'interpretazione da dare alla legge, togliendo, mi pare, ogni incertezza.

La norma proposta deve, quindi, avere carattere interpretativo, sostanzialmente per non

generare effetti *ex nunc* che porrebbero in forse i rapporti giuridici precostituiti.

A questo punto, e prima di passare all'esame della proposta di legge, non sarà inutile richiamare alcuni dati e osservazioni relativi alla gestione di questi anni del fondo bombole.

Anzitutto, le caratteristiche fisico-chimiche del metano, il suo alto potere calorifico, mediamente attorno alle 9.000 calorie metro cubo, corrispondenti circa a 13.000 calorie chilogrammo contro 10.500 calorie chilogrammo della benzina, danno, per un metro cubo di metano, l'equivalente a litri 1.15 di benzina. Le bombole adottate sono generalmente rispondenti, almeno quelle di nuova fabbricazione, alle norme « unichum », con diametri variabili tra i 203 e i 229 millimetri (8-10 pollici) e lunghezze fra i 1170-1780 millimetri, capacità fra 30 e 60 litri, contenuto normale di gas fra 6 e 12 metri cubi, collaudo a 300 chilogrammi al centimetro quadro, pressione di carico per l'esercizio 200 chilogrammi per centimetro quadrato.

Le caratteristiche tecniche che abbiamo enunciato, soprattutto le alte pressioni di esercizio (200 atmosfere), ci fanno sempre più convinti della bontà della legge n. 640 che impone sistematiche e periodiche revisioni.

La convenienza economica dell'impiego del metano per trazione ha fatto sopravvivere e prosperare questo carburante anche dopo il periodo bellico.

Durante il quinquennio 1950-54 il consumo di metano per l'autotrazione è salito da 80 milioni di metri cubi a 185 milioni di metri cubi. Gli autoveicoli con trazione a metano, sempre nello stesso periodo, sono passati da 8.416 a 17.400. Le bombole sono passate da 195.000 al 1° gennaio 1951, alle 300.000 alla fine del 1955. Il numero degli utenti da 31.500 a 51.000.

Le bombole messe in circolazione seguono una loro strada passando dall'uno all'altro utente, attraverso le più varie centrali di compressione, passando dall'una all'altra località, dando luogo ad una comunità di proprietari e degli utenti, proprietà ripartita fra i molti titolari. E da notare che le categorie interessate esercitano tramite il Comitato interministeriale il loro sindacato sotto l'operato del fondo gestione.

Per provvedere all'espletamento del servizio di legge, la gestione si avvale dell'E.N.I., servendosi delle sue attrezzature tecniche, dei suoi tecnici e dei suoi operai e ciò per evidenti ragioni di economia. L'E.N.I. è quindi lo strumento tecnico di una gestione auto-

noma. I corrispettivi pagati dagli utenti servono a sostenere le spese della gestione e la misura di essi può aumentare o diminuire a seconda che tutti gli utenti facciano il loro dovere di pagare il corrispettivo oppure lo facciano solo in parte.

La gestione non può avere alcun utile in quanto per la sua struttura deve chiudere in pareggio.

La inadempienza e i versamenti dal 1951 al 1954 sono dell'ordine del 35 per cento ed il debito della gestione verso l'E.N.I. assommava ad oltre 57.000.000 per anticipi al fondo non ancora rimborsati.

A tutto il 1954 il debito degli utenti di bombole, per corrispettivi non versati, ascendeva a 570 milioni; alla fine di agosto del 1955 superava i 760; oggi è da ritenersi che, in virtù delle azioni promosse dell'E.N.I., si sia rimediato al *deficit* suddetto almeno in buona parte.

Comunque, di fronte alle inadempienze, il Comitato ha dovuto procedere coattivamente, giusta il disposto dell'articolo 10 della legge n. 640, generando ben 460 cause di opposizione. I tribunali di Arezzo, Bologna, Firenze, Vicenza, e le corti di appello di Roma e Venezia e, di recente, la Corte di cassazione a sezioni unite, danno una interpretazione giurisprudenziale concorde all'articolo 10 della legge n. 640, del tutto conforme alla interpretazione che si vuol dare con l'articolo 2 della presente proposta di legge (vedi documento 5), nel senso che obbligato al pagamento del corrispettivo di utenza, sia l'utente del gas metano, intendendosi per tale, chiunque, ancorché proprietario, possiede la bombola a qualsiasi titolo e come tale sia iscritto nel registro degli utenti.

Dobbiamo anche rilevare che la gestione accurata di revisione del parco bombole, ha ridotto i sinistri da 84, nel 1951, a 49, nel 1954, benché il numero delle bombole sia salito da 195.000 a 300.000.

Di fronte all'insufficienza dei mezzi coattivi e considerato che la mancata riscossione dei contributi pregiudica il buon andamento della gestione, con l'articolo 1 della presente legge si sostituiscono i commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge n. 640, ponendo a carico del debitore moroso l'obbligo del pagamento di una maggiorazione pari ad un quarto dell'importo del corrispettivo stesso, a titolo di penale.

La maggioranza si riduce a metà nel caso che il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione.

Le sanzioni verranno rimosse unitamente al credito principale.

L'articolo 2 precisa chi si debba intendere per utente. L'articolo 3 corregge l'errore di coordinamento dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge n. 640; l'articolo 4 è una disposizione transitoria che concede una sanatoria per i tributi non versati nel periodo precedente alla entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ritiene, per quanto sopra esposto, che la presente proposta di legge possa essere accolta e ne propone, pertanto, l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETTI. Desidero esprimere una mia preoccupazione. Ho sentito dire qui, insistentemente, che questa proposta di legge rappresenta una interpretazione di legge precedente. D'altra parte, ho sentito anche dire che in Italia esiste la separazione dei tre poteri, ciascuno dei quali ha dei compiti ben definiti e non interferenti. Infine, ho sentito dire che chi interpreta le leggi è il potere giudiziario.

Ora, domando se il Parlamento può interpretare una propria legge. In questo caso a me non sembra che la questione abbia grande importanza, perché l'interpretazione del Parlamento coincide con quella della magistratura; però, se abbiamo bisogno di fare una nuova legge per interpretarne una precedente che ha dato luogo a tante controversie, significa che la precedente era fatta male. Tuttavia io domando ancora: il Parlamento potrebbe dare a una legge un senso diverso da quello attribuitole dalla magistratura? Perché, con la proposta Valsecchi, si fanno pagare agli utenti morosi gli arretrati, cioè si stabilisce un effetto retroattivo.

PRESIDENTE. Nel caso concreto si tratta di interpretare una disposizione di legge che a taluni interessati è apparsa oscura, anzi si dice: «artatamente oscura»: tanto che essi hanno adito i vari gradi della giurisdizione. Non si tratta perciò di fare una legge retroattiva, ma interpretativa. E, salvo l'accenno fatto a un ricorso alla Corte costituzionale, sul quale, tuttavia, non abbiamo dati precisi, sotto nessun aspetto questa legge interpretativa interferisce nella libertà ed indipendenza della magistratura. Non vi possono, perciò, essere dubbi in proposito.

LECCISI. Io vorrei sapere perché il distributore è considerato utente.

COLLEONI, *Relatore*. È considerato utente della bombola, perché ne ha il possesso a scopo di commercio.

LECCISI. Quale è l'origine del parco bombole?

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

COLLEONI, *Relatore*. Il parco bombole dell'Ente metano è stato costituito in esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, la quale, tra l'altro, stabilisce che chiunque detiene a qualsiasi titolo bombole per metano deve darne comunicazione all'Ente nazionale metano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, osservate le disposizioni successive contenute nella legge stessa.

CIBOTTO. A chi spetta il pagamento di questa tassa per il controllo delle bombole?

VALSECCHI. A colui che le detiene.

CIBOTTO. Quindi la paga il proprietario, l'utente, il bombolatore, il distributore, il venditore, ecc.

PRESIDENTE. No, paga colui che è iscritto nel registro.

CIBOTTO. Ma se io acquisto quattro bombole per la mia macchina, che va a metano, debbo firmare un certo modulo e ricevo poi dall'Ente nazionale metano un cartellone, dal quale risultano le rate che debbo pagare. Quindi, paga il venditore, il distributore e anche colui che acquista le bombole per proprio uso.

VALSECCHI. Con questa legge noi ci occupiamo di definire il concetto di « utente ». La questione posta dall'onorevole Cibotto è regolata dalla legge n. 640 all'articolo 11, il quale stabilisce che paga colui nel cui possesso si trova la bombola, distinguendo la figura del proprietario da quella del possessore. Nel caso di trasferimento del possesso della bombola, dice l'articolo 11, il nuovo possessore succede nell'obbligo di pagare il corrispettivo giornaliero a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente metano la denuncia del trasferimento. Colui che ha trasferito il possesso ha diritto a ripetere dal nuovo possessore la quota del pagamento dal giorno successivo a quello in cui egli ha cercato di avere il possesso.

PRESIDENTE. In fondo il sistema è questo: pagano tutti gli utenti. Può però avvenire che un utente sia anche proprietario, sia cioè uno di quelli che originariamente hanno conferito al parco bombole.

LECCISI. A me pare che, in definitiva, si tratti di un balzello la cui procedura di esazione è quanto mai vaga e problematica, il che non depone a favore della serietà con cui operiamo in un settore tanto delicato. Si dovrebbe studiare un sistema che garantisca che la legge venga effettivamente applicata nello spirito con cui è stata redatta.

L'articolo 2 dice che per utente s'intende chiunque, ancorché proprietario, possiede la bombola a qualsiasi titolo. Quindi un fabbri-

cante di bombole che non le mette subito in circolazione deve pagare la tassa?

VALSECCHI. Tutta la materia dei fabbricanti è regolata dagli articoli 5, 6 e 7 della legge. Quando essi vendono sono obbligati a fare denuncia.

LECCISI. Non capisco, inoltre, come si possa considerare utente il distributore, il trasportatore e via di seguito.

CIBOTTO. A me sembra che, oltre a modificare gli articoli di cui si è occupato l'onorevole Valsecchi, si dovrebbe modificare anche l'articolo 12 della legge n. 640, perché il fondo di gestione dovrebbe avere una rappresentanza anche delle categorie direttamente interessate.

COLLEONI, *Relatore*. L'articolo 12 della legge n. 640 stabilisce che il comitato di sorveglianza comprende, tra l'altro, due rappresentanti dell'Ente nazionale metano, un rappresentante dei proprietari di gas metano, uno dei distributori o trasportatori, due dei proprietari di bombole. Quindi le categorie interessate sono rappresentate.

Quanto alla eccezione, fatta da qualcuno, di incostituzionalità, essa non ha fondamento, perché non si tratta di una tassa, ma di un contributo che ha lo scopo di coprire le spese di gestione.

PRESIDENTE. Effettivamente è un sistema per ripartire le spese di gestione, di assicurazione, ecc., in forma, per così dire, mutualistica.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640, sono sostituiti dai seguenti.

« Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro il quindicesimo giorno dalla data della comunicazione dell'ammontare dovuto, fatta dall'Ente nazionale idrocarburi all'utente.

Gli utenti che non adempiano a tale obbligo entro il termine predetto sono tenuti al pagamento del corrispettivo maggiorato di una somma, a titolo di indennizzo, pari ad un quarto dell'importo del corrispettivo stesso.

La maggiorazione è comprensiva anche degli interessi di mora nella misura del cinque per cento in ragione di anno.

Qualora il pagamento del corrispettivo avvenga entro quindici giorni dalla scadenza del

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

termine fissato dal secondo comma, la maggiorazione è ridotta della metà.

Gli importi della maggiorazione affluiscono al fondo di cui all'articolo 13.

I crediti per i corrispettivi e per le maggiorazioni sono assistiti dal privilegio sulla generalità dei mobili, riconosciuto a favore dei crediti dello Stato per tributi diretti, pur essendo ad esso posposto ».

VALSECCHI. Devo precisare che per accordo col ministro delle finanze era stato stabilito di sopprimere nell'ultimo comma dopo le parole « generalità dei mobili », le altre « riconosciuto a favore dei crediti ». Sempre d'accordo col ministro, si era anche stabilito di sopprimere il quarto comma e di aggiungere al terzo comma, dopo le parole « corrispettivo stesso », le altre: « oltre agli interessi di mora nella misura del 5 per cento in ragione di anno ».

Altrimenti, con la dizione originale, non v'è interesse a sollecitare il pagamento da parte dei morosi.

QUARELLO. Io voterò a favore di questa proposta di legge, perché l'articolo 2 è più chiaro e preciso della norma precedente e perché l'emendamento ultimo che ha proposto il collega Valsecchi serve a superare alcune difficoltà di incasso.

Però debbo dichiarare che io avrei desiderato che venisse adottato un sistema di esazione diverso da quello adottato che è complicatissimo e che porta a inconvenienti pratici d'incasso.

Comunque, ripeto, voterò a favore della legge per le ragioni suddette, e non perché ne approvi il concetto.

LECCISI. Anche a me pare che tutto si potrebbe risolvere con un sistema di abbonamento annuo.

COLITTO. Io, da parte mia, non voterò a favore della proposta di legge, perché l'articolo 2 dovrebbe essere interpretativo della legge n. 640, mentre invece è innovativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento seguente, aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 1.

« Dopo le parole *corrispettivo stesso*, *aggiungere le altre*. oltre agli interessi di mora nella misura del 5 per cento in ragione di anno ».

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione del quarto comma.

(È approvata).

Pongo in votazione la soppressione, nell'ultimo comma, delle parole: « riconosciuto a favore dei crediti dello Stato per tributi diretti, pur essendo ad esso posposto ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso così modificato:

« Il 2° ed il 3° comma dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640, sono sostituiti dai seguenti:

« Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro il quindicesimo giorno dalla data della comunicazione dell'ammontare dovuto, fatta dall'Ente nazionale idrocarburi all'utente.

Gli utenti che non adempiano a tale obbligo entro il termine predetto sono tenuti al pagamento del corrispettivo maggiorato di una somma, a titolo di indennizzo, pari ad un quarto dell'importo del corrispettivo stesso, oltre agli interessi di mora nella misura del cinque per cento in ragione di anno.

Qualora il pagamento del corrispettivo avvenga entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato dal 2° comma, la maggiorazione è ridotta della metà.

Gli importi della maggiorazione affluiscono al fondo di cui all'articolo 13.

I crediti per i corrispettivi e per le maggiorazioni sono assistiti dal privilegio sulla generalità dei mobili ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura

« Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640, per utente di bombole per metano si intende chiunque, ancorché proprietario, possieda le bombole a qualsiasi titolo, e pertanto anche chiunque produca, comprima, distribuisca, trasporti e consumi il gas ».

COLLEONI, *Relatore*. Questo articolo rispetta l'esatta dizione indicata dalla magistratura.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'Industria e il commercio*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

Passiamo all'articolo 3

« L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1950, n. 640, è sostituito dal seguente:

« L'Ente nazionale idrocarburi, sotto la sorveglianza del Comitato di cui al successivo articolo 12, provvede alla tenuta del libro dei proprietari e degli utenti di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge, con le modalità stabilite dal regolamento ».

LECCISI. A mio avviso questo articolo, laddove parla del registro degli utenti, è avveniristico. Le bombole sono un bene che ha una circolazione molto rapida, per cui esse possono cambiare di utenza, nello spazio di quaranta o cinquanta giorni, molte volte. Non so che cosa verrà a costare questo servizio, per tenere in regola il registro degli utenti.

PRESIDENTE. Si tratta di un conferimento di merci considerate assolutamente fungibili tra loro. Ciascun utente figura nel registro degli utenti non per la bombola *a*, *b*, *c*, ma per un certo numero di bombole. Quindi, il problema che ella prospetta riguarderebbe, caso mai, il numero delle bombole che l'utente ha in carico.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questo articolo 3 rettificava l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge n. 640, nel quale si faceva riferimento agli articoli 8 e 9, invece di riportarsi agli articoli 9 e 10.

COLLEONI, *Relatore*. Si era caduti in un errore di coordinamento. Al Senato venne introdotto un articolo 6-bis, ma in sede di coordinamento, prendendo questo articolo il numero 7, non si pensò anche a modificare i riferimenti secondo la nuova numerazione successiva che i singoli articoli dovevano assumere. Quindi questo articolo 3 non porta nessuna modificazione, ma elimina quella sfasatura che si era verificata per questo errore di coordinamento e che portava a riferirsi agli articoli 8 e 9 della legge, anziché agli articoli 9 e 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4

« Gli utenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino morosi del pagamento di corrispettivi, potranno eseguire il versamento entro trenta giorni dalla data stessa, senza l'applicazione di alcuna

maggiorazione, ma con il solo pagamento degli interessi di mora.

Decorso il suddetto termine di trenta giorni gli utenti morosi sono tenuti al pagamento dei corrispettivi con applicazione della maggiorazione di un quarto dell'importo dei corrispettivi stessi, come previsto dall'articolo 1 della presente legge ».

VALSECGHI. In relazione alla modificazione introdotta al secondo comma dell'articolo 1, anche nel secondo comma di questo articolo, dopo le parole « corrispettivi stessi », si debbono aggiungere le altre: « e degli interessi di mora, nella misura del 5 per cento in ragione di anno », proseguendo poi: « come previsto dall'articolo 1 della presente legge ».

LECCISI. Desidererei sapere dal relatore come ci regoleremo di fronte ai 460 ricorrenti. Ci può essere una causa vinta da uno di questi signori. Noi interveniamo mentre queste cause sono ancora in corso.

COLLEONI, *Relatore*. Non ce ne sono in quanto esiste già una deliberazione della Cassazione che fa testo in materia.

PRESIDENTE. Questo punto è stato già chiarito.

Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 4:

« Dopo le parole: corrispettivi stessi, aggiungere e degli interessi di mora nella misura del 5 per cento in ragione di anno, proseguendo poi: come previsto dall'articolo 1 della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 così emendato:

« Gli utenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino morosi del pagamento di corrispettivi, potranno eseguirne il versamento entro trenta giorni dalla data stessa, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione, ma con il solo pagamento degli interessi di mora.

Decorso il suddetto termine di trenta giorni gli utenti morosi sono tenuti al pagamento dei corrispettivi con applicazione della maggiorazione di un quarto dell'importo dei corrispettivi stessi e degli interessi di mora nella misura del cinque per cento in ragione di anno, come previsto dall'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Selvaggi e Foderaro: Norme sulla vendita dei carburanti, lubrificanti e prodotti affini e sugli impianti di distribuzione automatica. (2357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Selvaggi e Foderaro: « Norme sulla vendita dei carburanti, lubrificanti e prodotti affini e sugli impianti di distribuzione automatica ».

Il relatore, onorevole Colleoni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLLEONI, *Relatore*. Io ritengo che la proposta di legge (Selvaggi-Foderaro) possa essere senz'altro accolta. Essa, in virtù del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620, propone di consentire ai prefetti di rilasciare autorizzazioni all'impianto e all'esercizio di apparecchi di distribuzione di carburanti collegati con serbatoi di capacità anche superiore a 10 metri cubi.

La posizione sostenuta dai proponenti è valida per due motivi. Innanzi tutto perché, essendo passato, in virtù del decreto presidenziale suddetto, nell'attribuzione dei prefetti il rilascio delle concessioni di impianti di depositi con capacità fino a 200 metri cubi, non si comprende perché debba essere limitata a 10 metri cubi la competenza dei prefetti nel rilascio di autorizzazioni per l'impianto di distributori automatici di carburanti; in secondo luogo perché oggi le stazioni di servizio hanno più colonnette di distribuzione per i diversi tipi di carburante. Conseguentemente il limite di 10 metri cubi è superato dalle stesse esigenze della stazioni di servizio.

Io credo che il limite di competenza dei prefetti potrebbe essere portato fino a 25 o 30 metri cubi.

Nell'attuale condizione di crisi dei carburanti, determinata dalla difficoltà di ottenere il carburante dal Medio Oriente, forse potremo rimpiangere di non aver consentito fino a oggi questi maggiori depositi in periferia.

LECCISI. Bisogna provvedere anche alle necessarie garanzie per i fabbricati, considerando i rischi degli incendi.

COLLEONI, *Relatore*. Sono già previste.

Concordo, poi, con quanto stabilito nell'articolo 2 della proposta di legge, che cioè per la vendita dei carburanti, lubrificanti, loro miscele e prodotti affini presso gli impianti autorizzati dal prefetto, come previsto dall'articolo 1, non è necessaria la speciale licenza comunale. Perché finora i comuni si sono com-

portati in modo diverso. Mentre a Milano si vuole che, oltre all'autorizzazione prefettizia, ci sia anche la speciale licenza comunale, a Roma basta l'autorizzazione prefettizia. Del resto, il comune non è estromesso, in quanto il prefetto, nella sua istruttoria, ha l'obbligo di consultare il comune interessato.

LECCISI. E quale sarebbe il limite massimo per il quale il prefetto potrebbe dare l'autorizzazione?

SELVAGGI. Nell'articolo 1 è detto: « ferme restando le altre disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 1950, n. 170 » e, secondo le altre disposizioni di questa legge il limite massimo è di 30 metri cubi.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi pare che l'articolo 1 della proposta di legge Selvaggi-Foderaro sia già assorbito dall'articolo 8 del decreto presidenziale 23 gennaio 1955, n. 620, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e commercio.

SELVAGGI. In quel decreto si parla di gas di petrolio, mentre la mia proposta riguarda i combustibili liquidi.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Ministero dell'industria ha predisposto un disegno di legge che raccoglie in testo unico tutte le disposizioni che si riferiscono a questa materia e l'ha trasmesso, per un ulteriore esame, al Ministero per la riforma dell'amministrazione fin dal 30 giugno 1956. In tale testo unico sarebbero assorbite le disposizioni di questa proposta di legge.

COLLEONI, *Relatore*. Io non avevo cognizione di questo testo di legge.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Chiederei, quindi, un rinvio dell'esame di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Anch'io mi faccio interprete del pensiero del Governo, pregando il relatore di prendere cognizione di questo disegno di legge, che è più organico.

COLLEONI, *Relatore*. Io non ho nulla in contrario.

SELVAGGI. Io conosco il testo unico che è stato predisposto. Però ritengo che occorrano parecchi mesi prima che esso arrivi in porto, mentre il problema oggetto della mia proposta di legge è molto urgente. Inoltre il testo unico, sostanzialmente, non tratta il problema della benzina, ma quello del gas e del gasolio, che è di natura diversa da quello della benzina.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1956

PRESIDENTE. Sarà, tuttavia, bene che il relatore prenda visione di questo testo unico e ne riferisca in una prossima seduta della Commissione.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ad ogni modo il Governo è favorevole all'articolo 2 della proposta di legge Selvaggi.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, rimane stabilito che l'esame della pro-

posta di legge Selvaggi-Foderaro viene rinviato ad altra seduta.

«Così rimane stabilito».

La seduta termina alle 18.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI